



FEDERICO CRIVELLARI
NOTAIO

www.studiocrivellari.it

ALLEGATO B) AL N. 12145/9389 REP.

STATUTO
della "FONDAZIONE GIOVANNI CELEGHIN - ENTE DEL TERZO SETTORE"

Premessa

La Fondazione Giovanni Celeghin nasce per volontà della famiglia di Giovanni Celeghin quale espressione di una scelta di continuità ideale, civile e morale nel segno della solidarietà, della responsabilità e dell'impegno concreto per il bene comune.

La Fondazione intende trasformare la memoria di Giovanni Celeghin, uomo di profonda umanità, riservatezza e rigore, in un progetto stabile e condiviso a sostegno della ricerca scientifica, affinché la sofferenza possa generare speranza, conoscenza e nuove possibilità di cura.

Ogni attività della Fondazione è ispirata ai valori della sobrietà, della concretezza, della trasparenza e dell'impatto reale sulle persone, che hanno caratterizzato la vita e l'esempio di Giovanni Celeghin.

ART. 1 - DENOMINAZIONE

È costituito un Ente del Terzo Settore, in forma di Fondazione disciplinata dal Codice civile, nonché dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i. (Codice del Terzo Settore, d'ora innanzi "CTS") denominato

"FONDAZIONE GIOVANNI CELEGHIN - ENTE DEL TERZO SETTORE"

o, in forma abbreviata, **"FONDAZIONE GIOVANNI CELEGHIN ETS"**.

L'acronimo ETS o l'indicazione di Ente del Terzo Settore saranno utilizzati nella denominazione sociale a decorrere dall'avvenuta iscrizione della Fondazione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (d'ora innanzi "RUNTS").

La Fondazione è costituita a tempo indeterminato.

ART. 2 - SEDE

La Fondazione ha sede nel Comune di Pernumia (PD). L'indirizzo della sede legale è determinato dal Consiglio di Amministrazione e reso pubblico nelle forme previste dalla legge.

Il Consiglio di Amministrazione può istituire e sopprimere uffici, filiali, unità locali, delegazioni o sedi operative sia in Italia che all'estero, ove ciò risulti funzionale al perseguimento delle finalità istituzionali.

Tali strutture possono svolgere, anche in via accessoria o strumentale, attività di promozione, coordinamento, supporto o attività operative coerenti con gli scopi della Fondazione.

ART. 3 - SCOPO

La Fondazione, ente senza scopo di lucro, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ponendo al centro della propria missione il sostegno alla ricerca scientifica e il miglioramento della diagnosi, della cura e dell'assistenza delle persone affette da tumori cerebrali, sia in età adulta sia in età pediatrica.

La Fondazione trae origine dalla volontà della famiglia Celeghin di onorare la memoria di Giovanni Celeghin, imprenditore, padre e sportivo, uomo di profonda umanità, riservatezza e determinazione, che ha sempre creduto nel valore della ricerca scientifica, della beneficenza e dello sport come strumenti concreti di crescita personale, responsabilità sociale e speranza.

In continuità con tale ispirazione, la Fondazione promuove e sostiene attività di studio, ricerca, divulgazione scientifica, innovazione clinica e organizzativa, nonché iniziative volte al miglioramento dei servizi sanitari e sociosanitari, anche attraverso la collaborazione con università, enti di ricerca, strutture sanitarie, enti pubblici e privati, professionisti e associazioni.

La Fondazione riconosce altresì nello sport un valore educativo, formativo e sociale, quale strumento di promozione del benessere, della prevenzione e dell'inclusione, in coerenza con i principi che hanno ispirato la vita e l'impegno di Giovanni Celegghin.

La Fondazione opera secondo principi di trasparenza, responsabilità, efficacia dell'azione e misurabilità dell'impatto sociale, con l'obiettivo di trasformare il ricordo di Giovanni Celegghin in un impegno continuativo e verificabile a favore del bene comune.

ART. 4 - ATTIVITÀ

4.1 Attività di interesse generale (art. 5 CTS)

Per il perseguimento delle finalità di cui al precedente articolo, la Fondazione svolge, in via esclusiva o principale, le attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, riconducibili in particolare alle seguenti lettere:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 328/2000 e successive modificazioni, nonché interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 104/1992 e alla legge 112/2016;
- b) interventi e prestazioni sanitarie;
- c) prestazioni sociosanitarie ai sensi del D.P.C.M. 14 febbraio 2001 e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- g) formazione universitaria e post-universitaria;
- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale, con particolare riferimento alla ricerca biomedica e oncologica;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato, e delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del Codice del Terzo settore;
- n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 125/2014, e successive modificazioni;
- q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture 22 aprile 2008, e successive modificazioni nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali formativi o lavorativi;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 166/2016 e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'articolo 5 del Codice del Terzo settore.

Nell'ambito delle attività di interesse generale la fondazione può svolgere in via diretta o indiretta le seguenti attività funzionali, esemplificative e non tassative:

- stipulare convenzioni, contratti, protocolli di intesa e partenariati con enti pubblici e privati;
- amministrare e gestire beni mobili e immobili, anche ricevuti in concessione, comodato o affidamento;
- svolgere operazioni funzionali alla realizzazione dei progetti sociali, nei limiti della normativa vigente;
- utilizzare strumenti digitali, infrastrutture informatiche e servizi tecnologici idonei a potenziare le progettualità istituzionali.

4.2 Attività diverse (art. 6 CTS)

La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di cui al precedente comma 4.1, purché secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, nel rispetto dei criteri e limiti definiti con decreto ministeriale ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore.

La loro individuazione e disciplina sono rimesse al Consiglio di Amministrazione, che provvede con apposita deliberazione.

4.3 Raccolta fondi (art. 7 CTS)

La Fondazione può realizzare attività di raccolta fondi, anche in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazioni al pubblico, iniziative e campagne di sensibilizzazione, eventi, cessione di beni o erogazione di servizi di modico valore, nonché attraverso richieste a terzi di contributi, donazioni, lasciti e liberalità, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 7 del Codice del Terzo Settore.

ART. 5 - PATRIMONIO ED ENTRATE DELLA FONDAZIONE

Il patrimonio della fondazione è composto dal fondo di dotazione e dal fondo di gestione.

5.1 Fondo di dotazione

Il fondo di dotazione è rappresentato inizialmente dalla somma di Euro 30.000,00 (trentamila virgola zero zero), conferita dai Fondatori Promotori all'atto della costituzione della Fondazione, e comunque non inferiore al valore minimo richiesto dall'articolo 22 del Codice del Terzo Settore.

Il fondo di dotazione è incrementabile mediante:

- conferimenti in denaro, beni mobili o immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento delle finalità istituzionali, effettuati dai Fondatori, dai Partecipanti o da terzi, con espresso vincolo di destinazione al fondo di dotazione;
- beni mobili e immobili acquistati con il ricavato della vendita di beni già ricompresi nel fondo di dotazione, ove previsto dal relativo vincolo.

5.2 Fondo di gestione

Il fondo di gestione è costituito da:

- rendite e proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione;
- elargizioni, donazioni o lasciti non destinati al fondo di dotazione;
- contributi attribuiti dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici o privati, nonché da persone fisiche o giuridiche;
- apporti e conferimenti in denaro, beni mobili o immobili, materiali o immateriali, effettuati dai Fondatori, dai Partecipanti o da terzi senza vincolo di imputazione al fondo di dotazione;
- ricavi derivanti dallo svolgimento delle attività di interesse generale e delle attività diverse, secondarie e strumentali nei limiti di legge;
- beni mobili e immobili, materiali e immateriali, pervenuti a qualsiasi titolo alla Fondazione e non destinati al fondo di dotazione.

5.3 Destinazione del patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è utilizzato esclusivamente per lo svolgimento delle attività statutarie e per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai sensi dell'articolo 8 del Codice del Terzo Settore.

Gli eventuali avanzi di gestione devono essere integralmente reinvestiti nelle attività istituzionali o nell'incremento del patrimonio, in coerenza con le finalità della Fondazione e nel rispetto delle disposizioni vigenti.

5.4 Salvaguardia del patrimonio minimo

Il patrimonio non può scendere al di sotto del valore minimo prescritto per il man-

tenimento della personalità giuridica ai sensi dell'articolo 22 del Codice del Terzo Settore.

In caso di diminuzione oltre un terzo per effetto di perdite, il Consiglio di Amministrazione, ovvero in caso di inerzia l'Organo di controllo, deve senza indugio deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo, ovvero la trasformazione, la fusione o lo scioglimento dell'Ente.

5.5 Conferimenti e versamenti

I versamenti, contributi e conferimenti effettuati a favore della Fondazione, a qualsiasi titolo, si considerano sempre a fondo perduto, non attribuiscono diritti patrimoniali o amministrativi ulteriori rispetto a quelli previsti dallo Statuto e non sono ripetibili, neppure in caso di scioglimento dell'Ente.

ART. 6 - PATRIMONI DESTINATI A UNO SPECIFICO AFFARE

Ove ne ricorrano i presupposti, il Consiglio di Amministrazione può deliberare l'istituzione di uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi dell'articolo 10 del Codice del Terzo Settore.

ART. 7 - ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1 (primo) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno.

Il bilancio di esercizio è approvato nei termini e con le modalità stabiliti dalla normativa vigente, in conformità a quanto previsto dall'articolo 13 del Codice del Terzo Settore.

Il bilancio sociale, ove richiesto dalla legge o predisposto in via volontaria, è approvato ai sensi dell'articolo 14 del medesimo Codice.

ART. 8 - ORGANI DELLA FONDAZIONE

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- il Vicepresidente;
- il Segretario Generale;
- l'Organo di controllo, in forma monocratica o collegiale;
- il Revisore legale dei Conti, ove previsto dalla legge o dal Consiglio di Amministrazione.

La Fondazione tiene i libri previsti dalle vigenti normative.

ART. 9 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 5 (cinque) membri che resteranno in carica a tempo indeterminato sino a revoca o dimissioni.

Il primo Consiglio è nominato nell'atto costitutivo.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione e il Vicepresidente sono nominati nell'atto costitutivo da parte dei soci fondatori.

Il Consiglio sarà nominato dai fondatori Celeghin Annalisa e Celeghin Fabio o dagli eredi testamentari o più prossimi in grado e linea di parentela.

ART. 10 - NOMINA DI MEMBRI AGGIUNTIVI DEL CONSIGLIO

Il numero dei Consiglieri potrà essere aumentato fino ad un numero massimo di 7 (sette), mediante cooptazione da parte del Consiglio di amministrazione sopra nominato.

I componenti del Consiglio di amministrazione cooptati durano in carica sino alla naturale scadenza del Consiglio di amministrazione.

ART. 11 - ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione con tutti i poteri attinen-

ti all'ordinaria amministrazione della stessa, ivi compreso quello di nominare procuratori, determinandone le attribuzioni. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente si può avvalere di un Segretario generale. Il Presidente ha le seguenti attribuzioni:

- cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e provvede ai rapporti coi terzi;
- sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione;
- cura l'osservanza delle norme statutarie;
- adotta in caso di urgenza ogni provvedimento opportuno sottoponendolo a ratifica da parte del Consiglio di Amministrazione;

In caso di assenza o impedimento del Presidente ne fa le veci il Vicepresidente.

ART. 12 - SOSTITUZIONE E COOPTAZIONE DEI CONSIGLIERI

In caso di dimissioni, permanente impedimento o decesso, i Consiglieri rimasti in carica provvedono alla nomina dei membri mancanti, i quali restano in carica a tempo indeterminato sino a revoca o dimissioni sino alla naturale scadenza del Consiglio in carica.

Qualora non vi provveda il Consiglio la nomina competerà ai fondatori Celeghin Fabio e Celeghin Annalisa o dagli eredi testamentari o più prossimi in grado e linea di parentela.

ART. 13 - ATTRIBUZIONI E RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri necessari di ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione e in particolare:

- può predisporre e approvare il bilancio preventivo;
- redige e approva il bilancio di esercizio;
- redige e approva il bilancio sociale, ove richiesto dalla legge o predisposto in via volontaria;
- provvede alla scelta dei collaboratori scientifici e se lo reputa opportuno alla istituzione di un Comitato Scientifico, determinandone il numero dei componenti, le regole di funzionamento e i componenti;
- delibera la accettazione di contributi, di donazioni e lasciti, nonché gli acquisti e le alienazioni di beni mobili e immobili;
- delibera su eventuali accordi di collaborazione tra la Fondazione e altri enti o privati;
- provvede alla nomina del Segretario del Consiglio che dovrà curare le verbalizzazioni delle riunioni e l'attuazione delle delibere del Consiglio;
- provvede alla nomina del Presidente qualora non vi provvedano i soci fondatori;
- provvede alla nomina dell'Organo di controllo e Revisore Legale, ove ricorrano i presupposti per l'applicazione dell'art. 31 del Codice del Terzo settore;
- delibera sulle proposte di modifica dello Statuto della Fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione può riunirsi - anche esclusivamente - mediante strumenti di telecomunicazione, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei suoi membri.

In particolare, è necessario che:

- sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli argomenti oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione si-

multanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

ART. 14 - LIBRI DELLA FONDAZIONE

Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, la fondazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Organo di controllo e ogni altro libro eventualmente istituito dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 15 - IL SEGRETARIO GENERALE

Il Consiglio di Amministrazione può nominare, qualora lo reputi opportuno, il Segretario Generale che durerà in carica per il periodo fissato dal Consiglio.

Qualora nominato, egli collabora col Presidente alla preparazione dei programmi di attività della Fondazione; cura la verbalizzazione e l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, cura la gestione dei programmi di attività della Fondazione e partecipa alle sedute degli Organi della Fondazione.

ART. 16 - ORGANO DI CONTROLLO

L'Organo di controllo è nominato dal Consiglio di Amministrazione ed è costituito in forma monocratica o collegiale, in conformità a quanto previsto dall'articolo 30 del Codice del Terzo Settore. Se collegiale, è composto da tre membri effettivi e due supplenti, e, nella prima riunione, elegge al proprio interno il Presidente.

I componenti devono possedere i requisiti professionali previsti dall'articolo 2397, secondo comma, del Codice civile.

Almeno un membro effettivo, ovvero il componente unico nel caso di Organo monocratico, deve essere iscritto nel Registro dei Revisori Legali.

I componenti durano in carica tre esercizi e cessano all'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio; sono rieleggibili.

All'Organo di controllo spettano i compiti previsti dall'articolo 30 del Codice del Terzo Settore e, in particolare:

- vigilare sull'osservanza della legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercitare, ove ricorrano i presupposti di legge, la revisione legale dei conti quando non sia stato nominato un Revisore legale esterno;
- partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, senza diritto di voto.

L'Organo di controllo può procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e controllo e può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle attività o su determinati affari.

È tenuto a redigere annualmente una relazione sul bilancio di esercizio.

Quando l'Organo di controllo è costituito in forma monocratica, il componente unico può svolgere anche la revisione legale dei conti esclusivamente se:

- è iscritto nel Registro dei Revisori Legali, e
- la Fondazione non abbia nominato un Revisore legale dei conti ai sensi dell'articolo 31 del Codice del Terzo Settore.

In mancanza di uno di tali presupposti, la revisione legale dei conti non può essere svolta dall'Organo di controllo.

ART. 17 - ORGANO DI REVISIONE

Quando ricorrono i presupposti di cui all'articolo 31 del Codice del Terzo Settore, oppure qualora il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno, la Fondazione nomina un Revisore legale dei conti o una società di revisione legale, iscritti nell'apposito Registro.

Il Revisore legale:

- svolge la revisione legale dei conti della Fondazione;
- verifica la regolare tenuta della contabilità e la corretta rilevazione dei fatti di gestione;
- esprime il giudizio sul bilancio di esercizio secondo le disposizioni di legge e della normativa professionale.

Il Revisore dura in carica tre esercizi, è rieleggibile e decade secondo le regole di cui al decreto legislativo 39/2010.

ART. 18 - CLAUSOLA ARBITRALE

Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra gli organi della Fondazione, tra gli organi e i Partecipanti, ovvero tra i Partecipanti stessi, in merito all'interpretazione, applicazione o esecuzione del presente Statuto, che non rientri tra le competenze inderogabili dell'Autorità giudiziaria, è rimessa alla decisione di tre arbitri.

Gli arbitri sono nominati come segue:

- ciascuna parte designa un arbitro;
- i due arbitri così nominati provvedono a designare, entro 60 (sessanta) giorni, il terzo arbitro con funzioni di Presidente del Collegio arbitrale.

In mancanza di accordo entro tale termine, la nomina del terzo arbitro è effettuata dal Presidente del Tribunale territorialmente competente in relazione alla sede legale della Fondazione.

La sede dell'arbitrato è la sede della Fondazione, salvo che il Collegio arbitrale, mediante deliberazione assunta a maggioranza semplice dei suoi membri, stabilisca un diverso luogo.

L'arbitrato si svolge in forma irrituale.

Gli arbitri decidono secondo equità, con procedimento libero da formalità e nel rispetto del contraddittorio, e definiscono la controversia entro novanta (90) giorni dalla costituzione del Collegio arbitrale, salvo diverso termine concordato per iscritto dalle parti.

La decisione arbitrale, accettata dalle parti mediante adesione alla presente clausola, costituisce vincolo contrattuale tra le parti stesse ai sensi dell'articolo 1372 del Codice civile e non ha natura di lodo rituale.

È fatta salva la possibilità per le parti di adire l'Autorità giudiziaria esclusivamente per l'adozione di provvedimenti cautelari o conservativi non compromettibili.

Per qualsiasi controversia che non rientri nell'ambito della presente clausola o che non possa essere definita in via amichevole, è competente il Foro del luogo della sede legale della Fondazione.

ART. 19 - SCIoglimento

In caso di scioglimento della Fondazione, per qualsiasi causa, il Consiglio di Amministrazione cura le operazioni di liquidazione e predispone una proposta motivata di destinazione del patrimonio residuo, nel rispetto delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite dall'Ente.

La proposta è accompagnata da un parere interno del Consiglio di Amministrazione, volto ad attestare la coerenza della destinazione con gli scopi statutari e l'interesse generale perseguito dalla Fondazione. Tale parere si inserisce nel procedimento interno dell'Ente e non sostituisce le valutazioni dell'autorità pubblica competente.

La devoluzione del patrimonio può essere effettuata solo previa acquisizione del parere favorevole dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, del Codice del Terzo Settore, secondo quanto previsto dall'articolo 9 del medesimo Codice.

Il patrimonio residuo è devoluto ad altri Enti del Terzo Settore che perseguano sco-

pi analoghi o affini, individuati nella proposta del Consiglio di Amministrazione, oppure, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Restano ferme le diverse destinazioni eventualmente imposte dalla legge.

La Fondazione può altresì deliberare, previo parere dell'Ufficio di cui all'articolo 45 CTS e ove richiesto previa approvazione ministeriale, operazioni di fusione, incorporazione o altra forma di confluenza in Enti del Terzo Settore che perseguano finalità affini, anche attraverso il previo scioglimento della Fondazione, qualora ciò consenta una più efficace realizzazione degli scopi istituzionali.

ART. 20 - RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto e dagli eventuali Regolamenti interni, valgono le disposizioni del Codice del Terzo Settore, del Codice civile e le altre norme di legge vigenti in materia.

ART. 21 - NORMA TRANSITORIA

Gli organi della Fondazione potranno immediatamente e validamente operare nella composizione sussistente al tempo del perfezionamento del presente statuto.

Le norme sulla denominazione della Fondazione quale "Fondazione Giovanni Celeghin Ente del Terzo Settore" o "Fondazione Giovanni Celeghin ETS", nonché le norme sull'utilizzo negli atti e documenti della nuova denominazione, avranno efficacia a decorrere dall'avvenuta iscrizione della Fondazione nell'apposita Sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS).

F.to CELEGHIN ANNALISA

F.to FEDERICO CRIVELLARI NOTAIO